


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 di data 29 luglio 2016, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'individuazione delle modalità di inquadramento nelle qualifiche forestali del personale che sarà trasferito alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale n. 1/2014 ed altre disposizioni vavevoli per il personale delle qualifiche forestali, il giorno 5 agosto 2016, nella sala grande al quarto piano della sede dell'A.P.Ra.N. in Via Grazioli, n.1, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. FP

per la C.I.S.L. FP

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la FE.N.A.L.T.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'individuazione delle modalità di inquadramento nelle qualifiche forestali del personale che sarà trasferito alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale n. 1/2014 ed altre disposizioni vavevoli per il personale delle qualifiche forestali.

ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FORESTALI DEL PERSONALE CHE SARA' TRASFERITO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AI SENSI DELL'ART. 29 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 1/2014 ED ALTRE DISPOSIZIONI VALEVOLI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI.

Premessa

L'art. 29, c. 1, della legge provinciale n. 1/2014 dispone il trasferimento alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento – con contestuale inquadramento nelle qualifiche forestali – del personale dipendente dai parchi naturali provinciali (Parco Naturale Adamello Brenta e Parco Naturale Paneveggio Pale di S.Martino), inquadrato nella figura professionale di guardaparco, che esercita le funzioni di sorveglianza.

La Giunta provinciale, nel rispetto della procedura prevista dal c. 2 del citato art. 29, ha provveduto, con deliberazione n. 579 di data 13 aprile 2015, all'individuazione del contingente di personale da trasferire e dei criteri e modalità di trasferimento.

Con deliberazione n. 581 di data 13 aprile 2015 la Giunta provinciale ha provveduto altresì a formulare specifiche direttive all'A.P.Ra.N. al fine della stipulazione di un accordo sindacale per l'individuazione delle modalità di inquadramento nelle qualifiche di agente o di assistente forestale del personale che sarà trasferito alla Provincia per effetto delle suddette disposizioni normative, tenuto conto tra l'altro dell'anzianità maturata.

Con deliberazione n. 960 di data 13 giugno 2016 la Giunta provinciale, in occasione dell'emanazione delle direttive all'A.P.Ra.N. per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio giuridico 2016-2018, biennio economico 2016-2017, ha formulato le seguenti indicazioni relativamente al personale delle qualifiche forestali: *"dovrà essere previsto il riconoscimento del servizio militare e del servizio prestato nelle forze di polizia secondo le disposizioni previste a livello nazionale per il corrispondente personale, il riconoscimento - ai soli fini giuridici - del passaggio dalla qualifica di agente alla qualifica di assistente del personale in possesso dei requisiti di anzianità, nonché la previsione nello specifico Accordo per l'inquadramento del personale guardaparco ai sensi dell'art. 29 l.p. n. 1/2014 del rinvio alla concertazione tra Amministrazione e OO.SS. per la definizione dei criteri per la mobilità del personale inquadrato nel livello C evoluto delle qualifiche forestali e del personale guardaparco che transiterà nelle qualifiche forestali ai sensi del citato art. 29."*

The image shows four handwritten signatures or initials in black ink, arranged in a loose cluster at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or short names.

CAPO I
INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FORESTALI DEL PERSONALE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI GUARDAPARCO

Art. 1
Inquadramento nelle qualifiche forestali del personale inquadrato nella figura professionale di guardaparco

1. Il personale appartenente alla figura professionale di guardaparco, trasferito alle dipendenze della Provincia ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2014, è inquadrato nelle qualifiche forestali in base all'anzianità di servizio nella figura professionale di provenienza alla data di conclusione delle operazioni di cui al comma 2, secondo la seguente tabella di equiparazione:

ANZIANITA' NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PROVENIENZA	QUALIFICA DI INQUADRAMENTO
pari o superiore a 15 anni	Assistente forestale
inferiore a 15 anni	Agente forestale


2. L'inquadramento nelle qualifiche forestali avviene dal primo giorno del mese successivo alla data di conseguimento del giudizio di idoneità dopo la frequenza del corso di formazione/riqualificazione. Le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale sono definite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 579 di data 13 aprile 2015.

3. Al personale disciplinato da questo articolo e inquadrato nelle qualifiche forestali spetta il trattamento economico previsto dagli accordi per il personale delle qualifiche forestali della Provincia, con le specificazioni, anche in materia di progressioni, previste per il personale inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi dell'art. 44 dell'accordo di settore di data 29 settembre 2006.

4. Il trattamento economico corrisposto ai sensi del precedente comma 3 riassume quanto il dipendente ha in godimento, nella figura professionale di provenienza, a titolo di stipendio, assegno annuo, indennità integrativa speciale ed eventuale indennità di vigilanza. Il dipendente conserva il maturato economico in godimento nonché, a titolo di assegno personale riassorbibile con il passaggio alla qualifica superiore, la differenza tra la misura dello stipendio corrispondente alla seconda posizione retributiva e quello corrispondente alla terza posizione retributiva, per il personale inquadrato nella qualifica di agente forestale e la differenza tra la terza e la quarta posizione retributiva per il personale inquadrato nella qualifica di assistente forestale.

5. Al personale interessato da questo articolo, gli incarichi di responsabile di stazione forestale possono essere attribuiti decorsi cinque anni dall'inquadramento nelle qualifiche forestali.

6. Dalla data di inquadramento nelle qualifiche forestali cessa, nei confronti del personale disciplinato dal presente articolo, la corresponsione del trattamento accessorio previsto per le figure professionali di provenienza.



7. Al personale interessato da questo articolo, l'assegno funzionale viene corrisposto dal giorno successivo al compimento dei previsti anni di servizio. L'assegno viene attribuito nell'importo pari al 50% delle somme previste al comma 1 dell'art. 11 Accordo integrativo di data 23.9.2008, come sostituito dall'art. 2 Accordo modificativo di data 14.1.2010, considerando il restante 50% assorbito nell'importo virtualmente spettante, in relazione alla qualifica forestale di inquadramento, a titolo di indennità di cui all'articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, come consolidato per il restante personale forestale alla data del 30 dicembre 2000; si procede analogamente al compimento del 27° anno e del 32° anno di servizio. Al fine del computo degli anni di servizio utile, l'anzianità maturata nella figura professionale di guardaparco viene valutata nella misura dell'80% per cento.

CAPO II

CRITERI E MODALITA' DELLE PROGRESSIONI DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL PRESENTE ACCORDO

Art. 2 **Finanziamento**

1. Il finanziamento delle progressioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5 avviene nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale di data 20 aprile 2007, come modificato dal CCPL di data 22.9.2008 e dall'Accordo di data 27.12.2010.

Art. 3 **Progressione alla qualifica di assistente forestale**


1. Il passaggio dalla qualifica di agente forestale a quella di assistente forestale avviene alla maturazione dei 15 anni di anzianità complessiva tra la figura professionale di provenienza e la qualifica di nuovo inquadramento, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'Accordo modificativo di data 23 settembre 2008.

2. La procedura di progressione di cui al comma 1 è distinta da quella del personale già inquadrato nelle qualifiche forestali.

Art. 4 **Progressione alla qualifica di assistente forestale capo**

1. Il passaggio dalla qualifica di assistente forestale a quella di assistente forestale capo è regolato dall'art. 2 dell'Accordo sindacale di data 14 febbraio 2014 di modifica dell'Accordo di data 23 settembre 2008 inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007.

2. La procedura di progressione di cui al comma 1 è distinta da quella del personale già inquadrato nelle qualifiche forestali.



Art. 5
Progressione alla qualifica di sovrintendente forestale

1. Tenuto conto delle esigenze organizzativo - funzionali, la progressione alla qualifica di sovrintendente forestale avviene mediante la partecipazione alle ordinarie procedure di progressione previste per il personale delle qualifiche forestali.
2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale con una anzianità di almeno 5 anni nella qualifica di assistente forestale.

Art. 6
Progressione nell'ambito della categoria

1. Il passaggio alla qualifica di ispettore forestale avviene in relazione alle esigenze organizzativo - funzionali mediante la partecipazione alle ordinarie procedure di progressione previste per il personale delle qualifiche forestali, decorsi sette anni di inquadramento nelle qualifiche forestali, o cinque anni qualora il dipendente sia in possesso di titolo di studio di scuola media secondaria superiore.

Art. 7
Valutazione dell'anzianità

1. La valutazione dell'anzianità ai fini delle procedure di progressione è effettuata secondo i criteri vigenti per il personale delle qualifiche forestali.


Art. 8
Norma finale

1. Per le procedure di progressione non disciplinate dal presente accordo e per quanto dal medesimo non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa applicata al personale delle qualifiche forestali.

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI

Art. 9
Progressione alla qualifica di
assistente forestale

1. Il personale che riveste la qualifica di agente forestale alla data di sottoscrizione di questo accordo, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale in materia di progressioni per il personale delle qualifiche forestali, è inquadrato nella qualifica di assistente forestale con effetto dalla data di sottoscrizione di questo accordo.



2. La progressione alla qualifica di assistente forestale di cui al presente articolo ha effetto ai soli fini giuridici.

Art. 10
Mobilità

1. L'Amministrazione provinciale definisce, di concerto con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale, i criteri per la mobilità del personale inquadrato nel livello C base delle qualifiche forestali e del personale guardaparco che transiterà nelle qualifiche forestali ai sensi dell'art. 29 l.p. n. 1/2014.

Art. 11
Assegno funzionale

1. All'art. 11 "Assegno funzionale" dell'Accordo integrativo di data 23 settembre 2008, come sostituito dall'art. 2 dell'Accordo modificativo di data 14 gennaio 2010, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio militare e il servizio prestato nelle forze di polizia, senza demerito, secondo le disposizioni previste a livello nazionale per il corrispondente personale."



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'HU', the letter 'm', and another signature.